

L'Ade aggiorna i dati tenendo conto delle novità sul ravvedimento per gli anni 2018-2022

DS6901

DS6901

# Scudo fiscale, nuovo tariffario

## Le comunicazioni riviste sono già nei cassetti fiscali

DI GIULIANO MANDOLESI  
**S**cudo fiscale: comunicazioni dell'Agenzia delle entrate con costi per l'adesione aggiornati e comprensivi delle annualità senza Isa.

L'Agenzia delle entrate ha infatti già aggiornato nel cassetto fiscale dei contribuenti la comunicazione ed i prospetti con i costi per fruire dello scudo fiscale per le annualità dal 2018 al 2022 comprendendo che i periodi d'imposta con cause di esclusione degli Isa per Covid o non per periodo di non normale svolgimento dell'attività, prima non compresi.

Ore le annualità "senza Isa" rilevano con punteggio zero segnalato in rosso e risulta applicato sia il nuovo incremento previsto per la base imponibile sia la nuova imposta sostitutiva per redditi (12,5%) e per il valore della produzione (3,9%).

Nelle comunicazioni presente anche l'ulteriore specifica che "per i d'imposta 2020 e 2021 e per quelli interessati da una causa di esclusione Covid (codice 15, 16 e 17) o da una causa di esclusione per non normale svolgimento dell'attività (cod. 4) l'imposta sostitutiva è ridotta del 30%".

### L'aggiornamento dell'Agenzia delle entrate.

L'aggiornamento delle comunicazioni con dati e costi per fruire del nuovo ravvedimento speciale (lo scudo fiscale) messe a disposizione dell'agenzia delle entrate si è reso necessario in consequen-

za delle modifiche apportate dall'articolo 7 del dl 155/2024 all'articolo 2-quater del dl 113/2024 che ha introdotto e disciplina la disposizione in commento.

Ante modifiche la disposizione prevedeva che i soggetti che hanno applicato gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che aderiscono, entro il 31 ottobre 2024, al concordato preventivo biennale, potevano adottare per una o più annualità tra i periodi d'imposta 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 un regime di ravvedimento versando una imposta sostitutiva ed avendo in cambio la protezione da eventuali rettifiche del reddito d'impresa o di lavoro autonomo di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché quelle di cui all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Seguendo quanto previsto dalla normativa previgente l'agenzia delle entrate aveva messo a disposizione dei contribuenti, all'interno del cassetto fiscale, una comunicazione corredata dei calcoli per scudare le annualità, calcolo che escludeva i periodi d'imposta per i quali non risultavano presenti gli Isa.

Con l'articolo 7 del dl 155/2024 il legislatore ha messo mano alla disposizione ampliando il raggio d'azione dello scudo facendo rientrare anche i soggetti con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro

(che non hanno determinato il reddito forfettariamente) e con dichiarato una delle cause di esclusione dall'applicazione degli Isa correlata alla diffusione della pandemia da Covid-19 oppure con la disapplicazione degli Isa per non normale svolgimento dell'attività di cui all'articolo 9-bis, comma 6 lettera a) del dl 50/2017.

Contestualmente il legislatore ha fissato la nuova modalità di calcolo dei costi per scudare le citate annualità necessariamente slegata dagli Isa, con base imponibile da determinare incrementando il reddito ed il valore della produzione del 25% e poi applicando le aliquote rispettivamente del 12,5% e del 3,9% e scontando l'imposta calcolata del 30%.

In conseguenza di ciò l'agenzia delle entrate ha dovuto rimettere mano alle comunicazioni già trasmesse unicamente per quei contribuenti con le citate cause di esclusione indicate per i periodi d'imposta 2018-2022 procedendo all'inclusione delle annualità altrimenti prive di dati (calcoli e ammontare sostitutiva).

— © Riproduzione riservata — ■

